



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 165 DEL 31/01/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: SOCIETA' MONTALBETTI SPA - PROGETTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) CON CERNITA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI SU BASE METALLICA, NEL SITO IN VIA SERENISSIMA, 16, IN COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la società MONTALBETTI SPA, con sede legale in Viale dell'Industria, 62, in Comune di Cairate (VA) e produttiva in Via Serenissima, 16 – Grisignano di Zocco, ha presentato istanza - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al Protocollo Provinciale con n.82834 del 17/12/2018, per la modifica dell'impianto di messa in riserva (R13), con cernita e recupero di rifiuti speciali;
- il Comune di Grisignano di Zocco ha espresso parere favorevole nell'ambito della conferenza di servizi.

Considerato che:

- l'attività esistente risulta legittimata dal provvedimento provinciale n.070/2014 del 24 aprile 2014, con una gestione indirizzata al recupero di rifiuti metallici sia a base ferrosa che non ferrosa, con lavorazioni che prevedono la selezione, la cernita, la cesoiatura e la pressatura;
- l'attività autorizzata prevede già il trattamento dei carri ferroviari, a cui andrebbero ad aggiungersi anche i mezzi rotabili (locomotori) derivanti dal rinnovo del parco di RFI/FS;
- per il trattamento di tale ulteriore tipologia si rende necessario un adeguamento dell'impianto, con parziale riorganizzazione degli spazi interni al capannone principale al fine di installare una struttura permanente ove si possano realizzare le operazioni di bonifica delle componenti pericolose dei rotabili in parola all'interno di un ambiente confinato che rispetti tutti i vincoli e prescrizioni di legge in ambito di ambiente e sicurezza dei lavoratori;
- i codici CER non vengono modificati e viene richiesta unicamente l'introduzione del CER 16 02 15*, allo scopo di utilizzare la nuova struttura di cui sopra per il recupero di quanto derivante, dalle attività di cantiere di dismissione e/o bonifica di centrali termoelettriche, raffinerie, industrie chimiche ed impianti di produzione industriali di varia natura con presenza di macchinari ed apparecchiature fuori uso che presentano delle componenti metalliche contaminate da amianto (friabile o compatto) per le quali, per le difficoltà operative proprie delle attività di cantiere, risulta di difficile attuazione una completa bonifica on site;

- i quantitativi di rifiuti in gestione non vengono modificati.

Visto che il progetto presentato dalla MONTALBETTI SPA è stato esaminato in data 31 gennaio 2019 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, con espressione unanime del parere favorevole all'approvazione del progetto come descritte nel parere n.02/0119.

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, espresso in data 31 gennaio 2019, a seguito di regolare convocazione, che recepisce il predetto parere n.02/0119, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'intervento proposto nel rispetto delle condizioni individuate dal citato parere n°02/0119.

Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;
- la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “*Norme in materia di gestione dei rifiuti*”.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto presentato dalla società MONTALBETTI SPA, con sede legale in Viale dell'Industria, 62, in Comune di Cairate (VA) e produttiva in Via Serenissima, 16 – Grisignano di Zocco, per la modifica dell'attività di messa in riserva (R13), con cernita e recupero di rifiuti speciali su base metallica, come descritto nel parere n.02/0119 espresso in data 31 gennaio 2019 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell'attività oggetto del presente provvedimento.
3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l'inizio dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro 12 mesi e l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso.

4. Di dare atto che l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova configurazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell'impianto e della prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014.
5. Di richiamare l'obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000.
6. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e nell'allegato parere della C.T.P.A. comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo decreto;

Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla società MONTALBETTI SPA, al Sindaco del Comune di Grisignano di Zocco, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n.8 Berica, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Vicenza, 31/01/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI